

**PDL “POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITA’
DEL TERRITORIO LOMBARDO”**

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività

Art. 4 – Turismo accessibile

TITOLO II

ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE

CAPO I

COMPETENZE

Art. 5 – Competenze della Regione

Art. 6 – Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Milano

Art. 7 – Competenze dei Comuni

CAPO II

STRUMENTI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Soggetti e strumenti del partenariato

Art. 9 – Partenariato con le CCIAA

Art. 10 – Distretti dell’attrattività del territorio e distretti del commercio

CAPO III

ORGANISMI DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 11 – Strutture di informazione e accoglienza turistica - IAT

Art. 12 – Associazioni pro loco

Art. 13 – Tavolo regionale per le politiche turistiche e l’attrattività

Art. 14 – Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE

Art. 15 – Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività

Art. 16 – Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività

Art. 17 – Interventi per l’attrattività del territorio

TITOLO III

RICETTIVITA’ TURISTICA

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE E STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

- Art. 18 – Strutture ricettive
- Art. 19 – Tipologie di strutture ricettive alberghiere
- Art. 20 – Classificazione delle strutture ricettive
- Art. 21 – Procedimento di classificazione
- Art. 22 – Strumenti di autodisciplina

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

SEZIONE I

CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'

- Art. 23 – Definizione e caratteristiche delle case per ferie
- Art. 24 – Definizione di ostelli per la gioventù
- Art. 25 – Requisiti della case per ferie e degli ostelli per la gioventù

SEZIONE II

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

- Art. 26 – Definizione e caratteristiche funzionali di case ed appartamenti per vacanze

SEZIONE III

AFFITTACAMERE

- Art. 27 – Definizione degli affittacamere

SEZIONE IV

BED & BREAKFAST

- Art. 28 – Definizione e caratteristiche di bed & breakfast a conduzione familiare
- Art. 29 – Definizione e caratteristiche di bed & breakfast in forma imprenditoriale
- Art. 30 – Disposizioni comuni per le attività di bed & breakfast

SEZIONE V

STRUTTURE ALPINISTICHE

- Art. 31 – Tipologia
- Art. 32 – Definizioni
- Art. 33 – Gestori dei rifugi
- Art. 34 – Caratteristiche funzionali dei rifugi
- Art. 35 – Elenco regionale dei rifugi
- Art. 36 – Agevolazioni e finanziamenti

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE

- Art. 37 – Regolamento di attuazione
- Art. 38 – Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere
- Art. 39 – Vigilanza e sanzioni di competenza del comune
- Art. 40 – Vigilanza e sanzioni di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Milano

Art. 41 – Sistema integrato dei controlli

CAPO III

ATTIVITA' RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 42 – Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta

Art. 43 – Norme comuni

Art. 44 – Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta

Art. 45 – Titolo abilitativo edilizio

Art. 46 – Attrezzature, impianti e arredi

Art. 47 – SCIA per campeggi temporanei

CAPO IV

IMPIANTI TURISTICI

Art. 48 – Definizione di impianti turistici

TITOLO IV

GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 49 – Caratteristiche delle attività

Art. 50 – Accesso alle attività

Art. 51 – Siti di particolare interesse storico artistico e archeologico

Art. 52 – Tesserino ed elenchi

Art. 53 – Regole di condotta

Art. 54 – Agevolazione per le guide turistiche

Art. 55 – Vigilanza, controllo e sanzioni

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 56 – Finalità

Art. 57 – Agenzie di viaggio e turismo

Art. 58 – Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 59 – SCIA e comunicazioni di variazioni

Art. 60 – Trasferimento di azienda o di suo ramo

Art. 61 – Assicurazione

Art. 62 – Cauzione

Art. 63 – Requisiti professionali del direttore tecnico, esami e riconoscimento

Art. 64 – Registro regionale dei direttori tecnici

Art. 65 – Uffici di biglietteria

Art. 66 – Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

Art. 67 – Associazioni, gruppi sociali e comunità

Art. 68 – Vigilanza

Art. 69 – Sanzioni

TITOLO VI

INTERVENTI A FAVORE DELL'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO

CAPO I

MISURE DI SOSTEGNO

Art. 70 – Imprese turistiche e dell'attrattività

Art. 71 – Forme di contribuzione

CAPO II

INTERVENTI E STRUMENTI DI SOSTEGNO

Art. 72 – Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture

Art. 73 – Interventi per il turismo accessibile

Art. 74 – Interventi per il turismo sostenibile

Art. 75 – Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione

Art. 76 – Interventi per la formazione professionale

Art. 77 – Interventi per la valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità

Art. 78 – Interventi di solidarietà

Art. 79 – Fondo per il turismo e dell'attrattività territoriale

Art. 80 – Sviluppo del sistema delle garanzie

Art. 81 – Infrastrutture pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività

Art. 82 – Agevolazioni fiscali

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 – Disposizione transitoria e finale

Art. 84 – Clausola valutativa

Art. 85 – Abrogazioni

Art. 86 – Norma finanziaria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della Costituzione e delle attribuzioni degli Enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 agosto 2008, n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia".

Articolo 2 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
 - a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;
 - b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture, dei servizi;
 - c) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, valorizzando le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche
 - d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa uno degli strumenti necessari per la crescita delle imprese e della attrattività della Lombardia quale meta turistica;
 - e) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese;
 - f) favorisce l'educazione, la formazione e la loro integrazione con il mondo del lavoro;
 - g) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese del turismo e della filiera dell'attrattività;
 - h) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore terziario e dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati;
 - i) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le CCIAA e le loro unioni, le Università, le fondazioni, i soggetti privati, enti e società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, le associazioni di categoria, i tour operator e le compagnie aeree;
 - j) favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;
 - k) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
 - l) favorisce la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici anche attraverso strumenti innovativi quali la carta del turista per la fruizione integrata anche di servizi quali quelli del trasporto pubblico, dei servizi sanitari e dei luoghi di cultura;
 - m) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici e la progressiva eliminazione di barriere architettoniche, come condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico lombardo;

- n) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e ne promuove la realizzazione;
- o) valorizza il turismo per le famiglie sviluppando politiche dedicate alla soddisfazione delle particolari esigenze di chi si muove sul territorio con i bambini;
- p) promuove il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio.
- q) promuove il turismo ecosostenibile per valorizzare e migliorare la qualità dell'ambiente.

Articolo 3 (Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività)

1. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il ruolo delle eccellenze territoriali, culturali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la messa in rete e la promozione con un'immagine coordinata volta anche all'identificazione con la destinazione "Lombardia".
2. Con apposita delibera di Giunta vengono individuati le modalità e gli strumenti affinché, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, le eccellenze territoriali, culturali e di prodotto di cui al comma 1 rappresentino la destinazione "Lombardia" in particolari e definiti ambiti ed iniziative promozionali.
3. La Regione concorre a realizzare, con soggetti pubblici e privati, azioni per la creazione di prodotti turistici tematici, anche mediante lo sviluppo di filiere di prodotto.
4. Nei mercati esteri l'immagine coordinata della Lombardia ed i suoi prodotti di eccellenza che ne fungono da traino sono di norma affiancati dalla indicazione "Italia".

Articolo 4 (Turismo accessibile)

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

TITOLO II ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

CAPO I COMPETENZE

Articolo 5 (Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
 - a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
 - b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
 - c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
 - d) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività disciplinate dalla presente legge;
 - e) individua le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - f) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;
 - g) individua i contrassegni identificativi per valorizzare le risorse del territorio, le sue eccellenze e le strutture ricettive, disciplinandone la gestione e l'uso;
 - h) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
 - i) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale;
 - j) determina i criteri per la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze;
 - k) attua iniziative con gli enti locali al fine di favorire l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio.

Articolo 6

(Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Milano)

1. Le Province e la Città Metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio di competenza anche mediante la realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta Regionale.
2. Le attività di promozione svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo.
3. Le Province e la Città Metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative a:
 - a) abilitazioni per le professioni turistiche e vigilanza e controllo sull'esercizio delle stesse;
 - b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamento della Giunta Regionale e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati ISTAT;
 - c) vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di classificazione di cui alla lettera precedente;
 - d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
 - e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
 - f) raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on-line;

g) collaborazione alle reti di informazione e accoglienza.

Articolo 7 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla:
 - a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo la cura dell'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro-loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio e delle Comunità montane;
 - b) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica ed integrata del territorio approvati dalla Giunta Regionale;
 - c) attivazione delle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'art. 38 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e del relativo regolamento attuativo;
 - d) raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche al fine di implementare il sistema informativo regionale di cui all'art. 14.
 - e) vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale;
 - f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.

CAPO II STRUMENTI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 8 (Soggetti e strumenti del partenariato)

1. Le finalità di cui all'art. 2 della presente legge possono essere realizzate anche con la valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche quali ambiti territoriali dotati di risorse, infrastrutture e prodotti.
3. I soggetti di cui al comma precedente, liberamente aggregati, devono dotarsi di un coordinatore, pubblico o privato al quale Regione riconosce il ruolo di soggetto capofila per le iniziative previste dal presente articolo.
4. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al presente articolo, la Regione promuove opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nell'attuazione delle procedure autorizzative e può attribuire lo svolgimento di attività che rivestano anche un interesse pubblico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, in caso di interventi di particolare complessità, si ricorre allo strumento dell'accordo di programma di cui alla Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Articolo 9 (Partenariato con le CCIAA)

1. La Regione e le CCIAA, singole o in forma associata, promuovono e sviluppano progetti ed iniziative per l'attrattività turistica ed integrata del territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e della crescita competitiva e qualitativa delle imprese.
2. La Giunta Regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, mediante accordi di programma e convenzioni, individuano i progetti e le iniziative di cui al comma 1 e assumono i relativi oneri. Possono, in particolare, essere promossi e sviluppati le seguenti tipologie di progetti e iniziative:
 - a) progetti di sistema ed imprenditorialità a supporto delle micro, piccole e medie imprese;
 - b) iniziative per la competitività delle imprese;
 - c) progetti di formazione ed aggiornamento degli imprenditori.

Articolo 10 (Distretti dell'attrattività del territorio e distretti del commercio)

1. I distretti dell'attrattività del territorio, ai fini della presente legge, sono accordi della Regione con i Comuni e con altri soggetti per la realizzazione di interventi e iniziative integrate per l'attrattività territoriale, turistica e commerciale. Gli interventi e le iniziative di cui al primo periodo vengono realizzati dai Comuni attraverso partenariati con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono alla valorizzazione del partenariato, di cui all'art. 8 della presente legge, i distretti dell'attrattività del territorio e i distretti del commercio di cui all'art. 5 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 nella loro articolazione di distretti urbani del commercio e distretti diffusi di rilevanza intercomunale.

CAPO III ORGANISMI DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 11 (Strutture di informazione e accoglienza turistica - IAT)

1. Le attività di informazione turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio e raccogliendo i reclami da parte dei turisti in relazione a disagi e problematiche riscontrate sul posto nel periodo del soggiorno.
2. Le attività di informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da enti pubblici anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati ivi comprese le agenzie di viaggio nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

3. Con delibera di Giunta regionale vengono stabiliti i criteri per la istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica - IAT, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale. La direzione competente per materia, in base alla verifica dei criteri di cui al primo periodo, provvede al riconoscimento delle strutture IAT.
4. Le strutture di cui al comma 3 possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali e una parte degli spazi di tali strutture può essere destinata alla promozione e commercializzazione di prodotti o servizi di soggetti privati, previ accordi di tipo privatistico con gli stessi stipulati sulla base di criteri definiti con la delibera di cui al comma 3.
5. Restano riconosciute le strutture istituite in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento ai criteri di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni dall'approvazione della delibera di cui al medesimo comma. In caso di mancato adeguamento di cui al primo periodo, la direzione competente per materia dichiara la decadenza del nulla osta precedentemente rilasciato.
6. La Regione e i soggetti di cui al comma 2 definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture di informazione turistica - IAT presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie della Lombardia e le principali strutture stradali e autostradali.

Articolo 12 **(Associazioni pro loco)**

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del territorio.
2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con delibera di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.
4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.
5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Articolo 13 **(Tavolo regionale per le politiche turistiche e l'attrattività)**

1. E' istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il "Tavolo per le politiche turistiche e dell'attrattività" finalizzato ad assicurare il coordinamento tra i soggetti partecipanti per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici nonché per lo sviluppo di

specifici strumenti di programmazione negoziata finalizzati all'aumento dell'attrattività della Lombardia.

2. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 e i suoi componenti sono individuati con delibera di Giunta regionale.

Articolo 14 (Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività)

1. E' istituito, presso Eupolis l'Osservatorio regionale del Turismo e dell'attrattività con compiti di:
 - a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale che ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
 - b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;
 - c) supporto agli indirizzi, alle attività gestionali e amministrative in materia di turismo nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche;
 - d) analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico in Lombardia;
 - e) supporto per misurare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge.
2. L'Osservatorio può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione delle Camere di Commercio, di Istituti Universitari, di Centri di Ricerca, delle Associazioni di categoria, di soggetti pubblici e privati.
3. L'Osservatorio nella sua attività tiene conto dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal Sistema Informativo Regionale e afferenti ai flussi turistici in Lombardia per destinazione e per provenienza.
4. La Giunta regionale disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

CAPO IV PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE

Articolo 15 (Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività)

1. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il "Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo" con validità triennale, che individua:
 - a) l'analisi del contesto internazionale e nazionale e i trend del settore;
 - b) lo stato di fatto delle politiche attivate dalla Regione negli anni precedenti;
 - c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento.

Articolo 16 (Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività)

1. Il “Piano per lo sviluppo dell’attrattività del territorio lombardo” di cui all’articolo 15, si attua con lo strumento del “Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività” approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Piano annuale di cui al comma 1 individua e determina:
 - a) interventi per la promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia ed all'estero;
 - b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali ed internazionali, delle fiere e delle esposizioni cui la Regione partecipa;
 - c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione;
 - d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d'intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale;
 - e) i criteri e le modalità per l'individuazione di progetti da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni;
 - f) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.

Articolo 17
(Interventi per l’attrattività del territorio)

1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge per:
 - a) qualificare l’offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale attraverso l’innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistici locali e dell’attrattività;
 - b) creare e promuovere prodotti turistici finalizzati a valorizzare il territorio e le sue esperienze di offerta turistica integrata;
 - c) creare reti di imprese e contratti di rete dell’intera filiera dell’attrattività;
 - d) valorizzare l’attrattività del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata del commercio con le eccellenze turistiche e le specificità del settore dei servizi;
 - e) sostenere forme e canali distributivi digitali e innovativi, ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico;
 - f) favorire lo sviluppo e il consolidamento dei servizi di mobilità sostenibile e di distribuzione delle merci, anche in ambito urbano, efficienti economicamente ed ecosostenibili;
 - g) sostenere progetti di cooperazione transnazionale nell’ambito dell’attrattività del territorio e del turismo anche in compartecipazione con i programmi dell’Unione Europea.

TITOLO III
RICETTIVITA' TURISTICA

CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Articolo 18
(Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
 - b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno 7 camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
 3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
 - a) alberghi o hotel;
 - b) residenze turistico-alberghiere;
 - c) alberghi diffusi
 - d) condhotel.
 4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli per la gioventù;
 - c) esercizi di affittacamere;
 - d) case ed appartamenti per vacanze;
 - e) bed & breakfast;
 - f) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
 - g) aziende ricettive all'aria aperta.

Articolo 19 **(Tipologie di strutture ricettive alberghiere)**

1. Sono alberghi o hotel le strutture, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
3. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita per prodotti tipici locali e delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo ambito. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.
4. I condhotel sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari attigue o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.
5. Al fine di rispondere ad esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere disciplinate dal presente articolo, caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere ulteriore denominazione in aggiunta a quella assegnata che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge. Con il regolamento

di cui all'articolo 37, comma 1, lett. a), vengono individuati i criteri per il riconoscimento delle denominazioni aggiuntive di cui al primo periodo.

Articolo 20 **(Classificazione delle strutture ricettive)**

1. La Giunta Regionale, anche in coordinamento con le altre Regioni e con lo Stato, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi.
2. Con provvedimento della Giunta Regionale è approvata una griglia di valutazione delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella griglia, ai fini della valutazione, deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.
3. La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all'esterno che all'interno della stessa mentre la griglia con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico solo all'interno della struttura. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla griglia anche sui siti internet utilizzati per la commercializzazione dell'attività.

Articolo 21 **(Procedimento di classificazione)**

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano competente per territorio, domanda, su modello regionale, di:
 - a) rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva;
 - b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;
 - c) rinnovo di classificazione laddove intervengano modifiche organizzative della struttura e dei servizi che richiedano nuova classificazione.
2. La Provincia o la Città Metropolitana di Milano procedono al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.
3. Entro il termine di cui al comma 2, la Provincia o la Città Metropolitana di Milano competente per territorio verificano la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso Comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. La Provincia o la Città Metropolitana di Milano possono chiedere integrazioni documentali una sola volta.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è, dopo cinque anni, oggetto di controllo da parte della Provincia o della Città Metropolitana di Milano competente per territorio sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province e la Città Metropolitana di Milano trasmettono alla regione, all'ENIT e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione.

Articolo 22
(Strumenti di autodisciplina)

1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina e promuove la collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati finalizzati al controllo degli standard qualitativi riferiti ai servizi offerti dalle imprese associate o aderenti ai consorzi.

CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

SEZIONE I
CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Articolo 23
(Definizione delle case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.
2. Alle strutture gestite da enti religiosi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro possono accedere tutti i turisti.
3. Alle strutture gestite da imprese possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.

Articolo 24
(Definizione di ostelli per la gioventù)

1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.

Articolo 25
(Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù)

1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli ostelli della gioventù. La direzione generale competente cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base dei dati forniti dai comuni, dagli ostelli stessi o dalle associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno identificativo.
4. L'uso del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 2.

SEZIONE II CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Articolo 26 (Definizione e caratteristiche funzionali di case ed appartamenti per vacanze)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
 - in forma imprenditoriale;
 - in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative.
3. Le case ed appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica-residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

SEZIONE III AFFITTACAMERE

Articolo 27 (Definizione degli affittacamere)

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate anche in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile e nelle pertinenze, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. L'esercizio di affittacamere può essere esercitato sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale.
3. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

SEZIONE IV BED & BREAKFAST

Articolo 28 (Definizione e caratteristiche di bed & breakfast a conduzione familiare)

1. Si definisce bed & breakfast a conduzione familiare l'attività svolta in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia.

2. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast a conduzione familiare, secondo quanto previsto dalla normativa statale non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

Articolo 29

(Definizione e caratteristiche di bed & breakfast in forma imprenditoriale)

1. Si definisce bed & breakfast in forma imprenditoriale l'attività ricettiva svolta in forma continuativa e professionale da chi, anche in immobili diversi da quello di residenza, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere con una capacità massima di diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.
2. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione nel registro delle imprese, beneficia delle agevolazioni previste dalla regione.

Articolo 30

(Disposizioni comuni per le attività di bed & breakfast)

1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo bed & breakfast che deve essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
2. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei bed & breakfast. L'albo è gestito dalla direzione generale competente per materia, che provvede anche alla pubblicazione sul sito internet.
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare delle attività di cui agli articoli 28 e 29 non è necessaria l'abilitazione professionale di cui all'articolo 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6.
4. Oltre al servizio obbligatorio di prima colazione, può essere fornito anche quello di pranzo e cena destinato unicamente agli ospiti della struttura.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di pranzo e cena effettuata dal titolare delle attività di cui agli articoli 28 e 29 è necessaria l'abilitazione professionale di cui all'articolo 66 della L.R. n. 6/2010 e il rispetto del regolamento comunitario 852/2004.

SEZIONE V

STRUTTURE ALPINISTICHE

Articolo 31

(Tipologia)

- 1) Le strutture alpinistiche si distinguono in:
 - a) rifugi alpinistici;

- b) rifugi escursionistici;
- c) bivacchi fissi;
- d) viabilità alpina.

Articolo 32 (Definizioni)

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, ad esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.
3. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri in base ai quali i rifugi escursionistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano all'interno dei centri abitati, potranno continuare a mantenere tale tipologia.
4. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.
5. Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle, ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina di cui al presente comma verranno definite con apposita delibera di Giunta.

Articolo 33 (Gestori dei rifugi)

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia proprietario del rifugio e lo gestisca o sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.
2. Qualora il rifugio sia dato in gestione il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve sottoscrivere per accettazione la segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il gestore sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

Articolo 34 **(Caratteristiche funzionali dei rifugi)**

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:
 - a) servizio cucina;
 - b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
 - d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
 - e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
 - f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
 - g) per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
 - h) alloggio riservato per il gestore.
3. Le norme vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria si applicano esclusivamente ai rifugi escursionistici, fatta salva l'impossibilità tecnica di realizzare gli interventi certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.
4. La Regione favorisce la stipula di accordi e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per assolvere a funzioni pubbliche quali la pulizia delle strade al fine di permettere l'accessibilità ai rifugi.

Articolo 35 **(Elenco regionale dei rifugi)**

1. E' istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai rifugi stessi.
2. La Giunta Regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il contrassegno identificativo.
3. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

Articolo 36 **(Agevolazioni e finanziamenti)**

1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative:
 - a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione

- di rifugi;
- b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
 - c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
 - d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
 - e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
 - f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.
2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.
 3. La Regione può provvedere attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.
 4. Nel rispetto della normativa vigente, il Comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 5. La Regione può fornire sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.
 6. La Regione può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale.
 7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:
 - a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
 - b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
 - c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.
 8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.
 9. Il CAI Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:
 - a) manutenzione dei sentieri;
 - b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
 - c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
 - d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie ferrate.
 10. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE

E NON ALBERGHIERE

Articolo 37 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
 - a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere nonché di quelle aggiuntive;
 - b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive che sono rappresentati da stelle a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti. Le stelle vengono attribuite da una a cinque per le strutture ricettive alberghiere e da una a quattro per le strutture ricettive all'aria aperta;
 - c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
 - d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
 - e) gli ambiti di cui all'art. 19 comma 3;
 - f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
 - g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l'attività all'esterno della struttura;
 - h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
 - i) l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici o parti degli stessi quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi;
 - j) i servizi e gli standard qualitativi delle case per ferie, ostelli della gioventù, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere e dei bed & breakfast nonché le modalità di iscrizione all'albo regionale dei bed & breakfast;
 - k) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
 - l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 38 (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere)

1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II e III, del Titolo III della presente legge, ad esclusione dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La segnalazione è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni

vigenti. Copia della segnalazione deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

3. Il Comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e alle strutture IAT competenti per territorio le segnalazioni certificate di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.
4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.
5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al Comune.
7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi locati anche temporaneamente sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui agli articoli 23 (Case per ferie), 26 (Case ed appartamenti per vacanze), 27 (Affittacamere), 28 e 29 (Bed & breakfast a conduzione familiare e imprenditoriale) non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.

Articolo 39 **(Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)**

1. Chiunque intraprenda un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera senza avere presentato la SCIA incorre nella sanzione amministrativa da € 2.000 a € 5.000.
2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da € 2.000 a € 5.000.
3. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del Comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

5. Le sanzioni sono riscosse dal Comune. Il Comune trasferisce alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno la metà delle somme riscosse e le stesse confluiscono in apposito fondo riservato alla promozione turistica integrata del territorio.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.

Articolo 40
(Vigilanza e sanzioni di competenza delle Province
e della Città Metropolitana di Milano)

1. Le Province e la Città Metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.
2. Le Province e la Città Metropolitana di Milano inviano annualmente alla Regione una relazione sulla situazione e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive alberghiere e non alberghiere. Le comunicazioni delle variazioni rilevanti ai fini dell'informazione turistica vanno comunicate entro quarantotto ore.
3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta Regionale assegna alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta Regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.
4. Il titolare di un'azienda alberghiera che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli necessarie ai fini della verifica della classificazione o di consentire agli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla griglia di cui all'articolo 20, comma 2 o non conformi alla classificazione della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 5.000.
5. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che ometta di esporre il contrassegno identificativo della categoria e/o della classificazione attribuita, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 2.000 a 5.000.
6. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 38 comma 4 incorre nella sanzione amministrativa da € 2.000 a € 5.000.
7. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 100 a € 200 per ogni persona in più.
8. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

9. Le sanzioni sono riscosse dalle Province o dalla Città Metropolitana di Milano. Le Province o la Città metropolitana di Milano trasferiscono alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno la metà delle somme riscosse e le stesse confluiscono in apposito fondo riservato alla promozione turistica integrata del territorio.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.

Articolo 41
(Sistema integrato dei controlli)

1. La Giunta Regionale promuove, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, procedure di coordinamento e programmazione dei controlli sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, secondo le previsioni di cui all'art. 9 della l.r. 11/2014.

CAPO III
ATTIVITA' RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Articolo 42
(Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
5. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. Al fine di rispondere ad esigenze di natura commerciale le aziende ricettive disciplinate nel presente capo, caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere ulteriore denominazione in aggiunta a quella assegnata che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge.

7. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.
8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
10. Le aree di sosta di cui al comma precedente sono istituite dal Comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le loro caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37, comma 1.
11. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

Articolo 43 (Norme comuni)

1. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
 - a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
 - b) allestimenti mobili (case mobili) di norma in disponibilità dell'azienda (proprietà, possesso, leasing, ecc.);
 - c) mezzi mobili di pernottamento (tende, camper, roulotte, ecc.) di norma di proprietà dei turisti.Gli allestimenti mobili ed i mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di pre-ingressi, verande, coperture, aventi dimensioni e caratteristiche indicate nel Regolamento di cui al precedente art. 37 comma 1.
2. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.
3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.
4. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai turisti.

Articolo 44 (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)

1. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.

2. Il Comune censisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.

Articolo 45 (Titolo abilitativo edilizio)

1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività.
2. Non costituiscono attività rilevante ai fini urbanistico-edilizi e quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, per la sosta ed il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 37 comma 1.

Articolo 46 (Attrezzature, impianti e arredi)

1. Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
2. Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.
3. E' obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità-

Articolo 47 (SCIA per campeggi temporanei)

1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
 - a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
 - b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
2. L'allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.
3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa che costituisce requisito indispensabile per la presentazione della SCIA.
4. I criteri per il calcolo dell'importo della copertura assicurativa di cui al comma 3 sono stabiliti

con delibera di Giunta Regionale congiuntamente al modello di SCIA.

CAPO IV IMPIANTI TURISTICI

Articolo 48 (Definizione di impianti turistici)

1. Ai fini della presente legge rientrano nel campo delle strutture turistiche anche gli impianti di diversa natura definiti impianti turistici quali le strutture sportive, ludiche e altro genere che per dimensione, caratteristica ed originalità siano attrattori di flussi turistici generando significativi movimenti escursionistici e flussi turistici.

TITOLO IV GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Articolo 49 (Caratteristiche delle attività)

1. Il presente Titolo stabilisce norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, nelle more della disciplina nazionale ed a tutela del consumatore.
2. L'attività di guida turistica è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.
3. L'attività di accompagnatore turistico è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

Articolo 50 (Accesso alle attività)

1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo.
2. Nelle more della disciplina nazionale, la Giunta Regionale con delibera stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche ed i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché composizione e funzionamento della commissione esaminatrice.
3. La delibera di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano delle sessioni d'esame, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.

4. La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono acquisire l'estensione ad ulteriori lingue straniere a seguito di uno specifico esame, le cui procedure e modalità sono stabilite nella delibera di cui al precedente comma 2.

Articolo 51
(Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)

1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna Regione.
2. La Giunta Regionale, in coerenza con la normativa nazionale, stabilisce le modalità di organizzazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano delle sessioni d'esame a livello regionale, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.

Articolo 52
(Tesserino ed elenchi)

1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla delibera di cui all'art. 50.
2. A meri fini conoscitivi, le Province e la Città Metropolitana di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale regionale.

Articolo 53
(Regole di condotta)

1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico deve essere svolta nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.

Articolo 54
(Agevolazioni per le guide turistiche)

1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Articolo 55
(Vigilanza, controllo e sanzioni)

1. Le Province e la Città Metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione comporta l'irrogazione, da parte delle Province o della Città Metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000.
3. Le sanzioni sono riscosse dalle Province o dalla Città Metropolitana di Milano. Le Province o la Città metropolitana di Milano trasferiscono alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno la metà delle somme riscosse e le stesse confluiscono in apposito fondo riservato alla promozione turistica integrata del territorio.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.

TITOLO V AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Articolo 56 (Finalità)

1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità.

Articolo 57 (Agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate con o senza vendita diretta al pubblico e/o da agenzie on-line.
2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano programmi e contratti di viaggio ai sensi della normativa nazionale vigente.
3. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con delibera di Giunta Regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 11.

Articolo 58 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione, su modello regionale approvato con decreto del dirigente competente per

materia, di una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA al Comune competente per territorio.

2. Il Comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato (Banca dati Infotrav), che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione al Comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al Comune a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività dell'agenzia principale.
4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
5. Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.

Articolo 59 (SCIA e comunicazioni di variazioni)

1. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico, l'estensione di attività.
2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.
3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la scia anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.
4. La chiusura delle agenzie di viaggi e turismo deve essere comunicata al comune competente.

Articolo 60 (Trasferimento di azienda o di suo ramo)

1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 61

(Assicurazione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia invia annualmente al Comune competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

Articolo 62 (Cauzione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a prestare una cauzione in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima prevista dall'articolo 69 pari a € 10.000.
2. La cauzione è prestata al Comune mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'attività.
3. Il Comune con proprio provvedimento può rivalersi sul deposito cauzionale per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.
4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida del Comune ad adempiervi, pena l'adozione di provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività.
5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Articolo 63 (Requisiti professionali del direttore tecnico, esami e riconoscimento)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto nel registro di cui all'art. 64.
2. Le Province e la Città Metropolitana di Milano ogni anno indicano gli esami abilitanti per direttore tecnico e con delibera di Giunta Regionale, in modo conforme alla disciplina statale vigente in materia, vengono definiti:
 - a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione;

- b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
- c) il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
- d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
- e) le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

Articolo 64 (Registro regionale dei direttori tecnici)

1. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto ed aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.
2. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul portale internet.

Articolo 65 (Uffici di biglietteria)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.

Articolo 66 (Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre province.
2. Dette associazioni, senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 58, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati e per i loro familiari, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del D.Lgs. n. 206/2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 61 e 62 della presente legge.
3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.
4. Le associazioni che intendano essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da

allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.

Articolo 67 (Associazioni, gruppi sociali e comunità)

1. L'organizzazione, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolte prevalentemente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni del presente Titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.
2. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 66 e del presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma precedente esibiscono la polizza assicurativa responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.
6. E' fatto divieto ai soggetti indicati all'articolo 66 e al presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti e delle proprie sedi, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate pena la sanzione amministrativa da €1.000 a € 3.000.

Articolo 68 (Vigilanza)

1. Spettano al Comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente Titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 e dalla L.R. n. 1 del 2012.

Articolo 69 (Sanzioni)

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento delle stesse, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.
2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 5.000:
 - a) chiunque intraprende le attività di cui all'art. 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la segnalazione certificata inizio attività;

- b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro;
 - c) le associazioni previste dall'art. 66 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente Titolo, e/o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
 - d) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'art. 67, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.
3. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 5.000 chiunque fa uso della denominazione agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.
 4. In caso di reiterazione delle violazioni, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.
 5. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.
 6. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita attività di agenzie, senza la prescritta autorizzazione o SCIA, non può avviare l'attività per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.
 7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".
 8. Le sanzioni sono riscosse dal Comune. Il Comune trasferisce alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno la metà delle somme riscosse e le stesse confluiscono in apposito fondo riservato alla promozione turistica integrata del territorio.
 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.

TITOLO VI
INTERVENTI A FAVORE DELL'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO

CAPO I
MISURE DI SOSTEGNO

Articolo 70
(Imprese turistiche e dell'attrattività)

1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi turistici.

2. Sono imprese dell'attrattività territoriale, oltre alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche le imprese di somministrazione di alimenti e bevande, del tempo libero, dello sport e del benessere, quelle culturali e creative, delle tecnologie digitali, le imprese di valorizzazione della produzione agroalimentare e artigianale regionale e quelle del commercio al dettaglio con particolare riferimento a quelle storiche e di qualità.
3. Sono estesi alle imprese di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali e artigianali.

Articolo 71 (Forme di contribuzione)

1. La Giunta Regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'art. 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta Regionale in conformità agli obiettivi del piano annuale di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa, agli enti locali e alle forme di aggregazione e partnership pubblico e privato.
3. Le forme di contribuzione e di agevolazione per i beneficiari previsti dalla presente legge possono consistere in:
 - a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto interessi;
 - c) contributi in forma corrente;
 - d) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
 - e) agevolazioni per l'accesso al credito;
 - f) agevolazioni fiscali.

CAPO II INTERVENTI E STRUMENTI DI SOSTEGNO

Articolo 72 (Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)

1. La Giunta Regionale disciplina la concessione di contributi per iniziative riguardanti:
 - a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene, purchè ne abbiano la disponibilità, i Comuni, Consorzi, e Unioni di

Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane, Enti ed Associazioni senza fini di lucro, Società con partecipazione di capitale pubblico.

3. La Giunta Regionale, per le iniziative di cui al precedente comma 1, può concedere forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.

Articolo 73
(Interventi per il turismo accessibile)

1. La Giunta Regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche ed accrescere la fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive anche di carattere temporaneo, disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71 comma 3.

Articolo 74
(Interventi per il turismo sostenibile)

1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71 comma 3.
2. La Giunta Regionale disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71 comma 3 a favore di imprese turistiche e dell'attrattività territoriale, per gli interventi destinati a realizzare:
 - a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di energia, ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
 - b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
 - c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
 - d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
 - e) azioni previste dalla normativa europea per un turismo sostenibile e competitivo.

Articolo 75
(Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione)

1. La Giunta Regionale disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71 comma 3 a favore di imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda attraverso:
 - a) nuovi sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici; siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
 - b) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
 - c) la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio, uffici di informazione e accoglienza per il turista, al fine di incrementare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
 - d) lo sviluppo di sistemi organizzativi che consentano il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
 - e) sistemi di comunicazione avanzata e reti mobili locali;
 - f) siti web ottimizzati per il sistema mobile nonché l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici, culturali e di intrattenimento nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione;
 - g) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
 - h) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 76 (Interventi per la formazione professionale)

1. La Giunta Regionale, in coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'art. 15 e nel relativo piano annuale di cui all'art. 16, promuove e sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione delle risorse professionali, l'alta formazione e la formazione continua quali valori ed elementi strategici per la crescita e lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove interventi di sistema tra le imprese ed accordi con Enti locali, Associazioni di categoria, Camere di commercio, Università, Centri di ricerca e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.

Articolo 77 (Interventi per la valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità)

1. La Giunta Regionale istituisce un premio per la valorizzazione e promozione degli imprenditori e delle strutture ricettive storiche e di qualità.

2. Con delibera di Giunta Regionale vengono definiti i criteri e le procedure per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1.

Articolo 78 (Interventi di solidarietà)

1. La Giunta Regionale attua politiche per aumentare i flussi turistici a favore di turisti in condizioni socio-economiche disagiate e per promuovere il turismo scolastico.
2. Con provvedimento della Giunta Regionale sono individuate le forme di sostegno alle imprese che attivano politiche coerenti con il comma 1 sotto forma di Voucher.

Articolo 79 (Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale)

1. In relazione alle forme di contribuzione di cui all'articolo 71 comma 3, è istituito presso Finlombarda il fondo per il turismo e l'attrattività territoriale finalizzato al sostegno delle attività e degli interventi di cui ai precedenti articoli.
2. La Giunta Regionale ai sensi della normativa vigente definisce le condizioni di operatività del fondo, stabilendone le procedure, i termini e i criteri.

Articolo 80 (Sviluppo del sistema delle garanzie)

1. La Giunta Regionale, al fine di consentire alle imprese turistiche e dell'attrattività territoriale l'accesso agevolato al credito, promuove e favorisce lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c) della l.r. 11/2014.

Articolo 81 (Infrastrutture pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività)

1. La Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Milano, dai Comuni e dagli Enti pubblici, concede forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'art. 71 comma 3 per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo anche ai fini turistici e dell'attrattività.

Articolo 82 (Agevolazioni fiscali)

1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'articolo 70 che attivino programmi e progetti di particolare rilevanza strategica e coerenti con la programmazione regionale.
2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 (Disposizione transitoria e finale)

1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 27 giugno 1988 n. 36 “Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia” e relativi atti attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano fino alla relativa conclusione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 7 dell’art. 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività” alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all’art. 18 e alle agenzie di viaggio di cui all’art. 57 si applica la Comunicazione Unica Regionale – CUR di cui al comma 1 dell’art. 6 della l.r. 11/2014.

Articolo 84 (Clausola valutativa)

1. La Giunta Regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire lo sviluppo e l’innovazione del turismo e dell’attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:
 - a) i dati aggregati relativi agli interventi attuati e i risultati, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziata ed utilizzate, numero e tipi di imprese beneficiarie, distinte per dimensione, settore di attività e territorio;
 - b) gli esiti di misure e azioni per la valorizzazione del territorio lombardo di cui all’articolo 3, descrivendo anche le modalità valutative applicate;
 - c) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite.
2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l’esame.

Articolo 85 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
 - b) la legge regionale 27 giugno 1988 n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia).

Art. 86
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di natura corrente, derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) c) f) h) i) j) k) l) m) o) p) quantificate in € 4.215.901,00 per l'anno 2015 e in € 3.215.900,00 per gli anni 2016 e 2017 si provvede rispettivamente per l'anno 2015 per € 3.665.901,00 e per gli anni 2016 e 2017 per 2.665.900,00 con le risorse disponibili alla missione 07 "Turismo" programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", e per € 550.000,00 con le risorse disponibili alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" programmi 1 "Industria PMI e Artigianato" e 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2015-2017;
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) b) d) i) j) k) l) m) n) o) p) quantificate in € 14.280.580,00 a valere sull'esercizio 2015, si provvede per € 7.900.000,00 con le risorse complessivamente disponibili alla missione alla missione 07 "Turismo" programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", e per € 6.380.580,00 con le risorse disponibili alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" programmi 1 "Industria PMI e Artigianato" e 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015-2017;
3. Alla dotazione finanziaria del Fondo di cui all'art. 79, si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei fondi istituiti presso Finlombarda ai sensi delle ll.rr 27 giugno 1988, n. 36, 16 Luglio 2007 n. 15 finalizzate al turismo e, in quota parte, delle risorse di cui alla lr 02 febbraio 2010, n. 6, relative all'attrattività del territorio. Eventuali ulteriori risorse possono essere determinate con legge di approvazione del bilancio degli esercizi successivi.
4. Alle spese di gestione del fondo, quantificate in euro 30.000,00, si provvede con le risorse allocate alla missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del bilancio di previsione 2015-2017.
5. Per gli esercizi successivi al 2015 le spese in conto capitale di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) b) d) h) i) j) k) l), m) n) o) sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.